



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 142 del 15.11.2021

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO ESERCIZIO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **novembre** alle ore **12:00**, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta tramite collegamento in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, i componenti la Giunta comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

BOSSO MASSIMO	Sindaco	Presente
MASETTI MASSIMO	Vice Sindaco	Presente
BEVACQUA CONCETTA	Assessore	Presente
NANNI PAOLO	Assessore	Presente
RUGGERI MATTEO	Assessore	Assente
PINELLI SIMONA	Assessore	Presente
NEGRONI BARBARA	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. FANTI ANDREA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. BOSSO MASSIMO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'Ente locale di un bilancio consolidato con i propri Enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli Enti capigruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo Amministrazione pubblica evidenziando gli Enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- B gli Enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che i due elenchi di cui ai precedenti punti A) e B) insieme ai relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte di questo organo;

Rilevato che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Casalecchio di Reno sono indicate le società partecipate e gli Enti pubblici vigilati;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 66 del 28.09.2017, esecutiva, avente ad oggetto, "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute";
- n. 18 del 27.03.2018, esecutiva, avente ad oggetto, "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Individuazione partecipazioni da alienare – determinazione per alienazione";

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 17.12.2020, con cui è stata approvata la Revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e considerato, inoltre, che la ricognizione al 31.12.2020 sarà oggetto di deliberazione entro il 31.12.2021;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli Enti, aziende e società costituenti il gruppo Amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e gli Enti da considerare nel bilancio consolidato per l'esercizio 2021, come specificato nell'allegato A al presente atto quale parte integrante formale e sostanziale;

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER L'ESERCIZIO 2021:**

Organismo Partecipato	Classificazione	% di possesso
Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno	Società controllata	98,70%
Melamangio S.p.A.	Società controllata	51%
Azienda Casa Emilia Romagna Acer Bologna	Società partecipata	2,90%
Lepida S.p.A.	Società partecipata	0,0015%
Società A.F.M. S.p.A.	Società partecipata	0,67%
Società Hera S.p.A.	Società partecipata	0,08738%
Banca Etica	Altro organismo	0,00008%
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Orientale	Altro organismo	Irrilevante
Ater – Associazione Teatrale Emilia Romagna	Altro organismo	Irrilevante

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL
BILANCIO CONSOLIDATO 2021**

Organismo partecipato	Sede e Capitale Sociale	Classificazione	Tipologia di partecipazione	Società in House	Società affidatari a diretta di servizio pubblico	% possesso diretto	% possesso complessivo	% di voti spettanti in assemblea ordinaria
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L. CF. 02780831208 P.IVA 02780831208	VIA DEI MILLE 9 40033 CASALECCHIO DI RENO BO C.S. € 21.276	SOCIETA' CONTROLLATA	DIRETTA	SI	SI	98,70000%	100,00000%	100,00000%
MELAMANGIO S.P.A CF. 02472281209 P.IVA 02472281209	CASALECCHIO DI RENO VIA GUIDO ROSSA 5/2 40033 BOLOGNA (BO) C.S. € 692.359	SOCIETA' CONTROLLATA	DIRETTA	NO	SI	51,00000%	100,00000%	100,00000%
LEPIDA S.P.A. CF. 02770891204 P.IVA 02770891204	VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 - 40128 BOLOGNA C.S. € 69.881.000	SOCIETA' PARTECIPATA	DIRETTA	SI	SI	0,00150%	0,00150%	0,00150%
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA ACER BOLOGNA CF. 00322270372 P.IVA 00322270372	PIAZZA DELLA RESISTENZA, 4 - 40122 BOLOGNA (BO) C.S. € 9.732.680	SOCIETA' PARTECIPATA	DIRETTA	NO	SI	2,90000%	2,90000%	2,90000%

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO ESCLUSI DAL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO 2021**

Organismo partecipato	Classificazione	Motivo Esclusione
Società A.F.M S.P.A	SOCIETA' PARTECIPATA	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,67%)
Società Hera S.P.A.	SOCIETA' PARTECIPATA	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,08738%)
BANCA ETICA	ALTRO ORGANISMO	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,00008%)
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA ORIENTALE	ALTRO ORGANISMO	Irrilevante

ATER – ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA	ALTRO ORGANISMO	Irrilevante
---	-----------------	-------------

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 prevede che l'Amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli Enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il bilancio consolidato che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali Enti l'elenco degli Enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Rilevata la necessità di impartire alle società, incluse nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2021, le direttive di cui all'allegato 4/4 sopra richiamato, e in particolare riguardanti la trasmissione a quest'Ente dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 i bilanci degli Enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, ed è necessario richiedere agli Enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto pertanto di impartire le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli Enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale, predisponendo e trasmettendo ai propri Enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo - compatibili con la disciplina civilistica;

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2021;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/Enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa, riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli Enti interessati;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante formale e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli Enti, aziende e società costituenti il gruppo Amministrazione pubblica, come definito dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4 al D.P.C.M.;
2. di approvare i due elenchi riportati in premessa che definiscono il gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Casalecchio di Reno e il perimetro e l'ambito di consolidamento;
3. di individuare, come da elenco riportato in premessa, le società e gli Enti componenti il gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Casalecchio di Reno, definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa e specificato nell'allegato A al presente provvedimento quale parte integrante formale e sostanziale, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2021, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
4. di approvare le direttive alle società comprese nell'elenco degli Enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Casalecchio di Reno oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2021 citate in premessa.

Successivamente con votazione unanime e palese, al fine di consentire l'approvazione, nei termini di legge, dei documenti programmatori

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale del **15/11/2021**

Il Sindaco
BOSSO MASSIMO

Il Segretario Generale
FANTI ANDREA

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Casalecchio di Reno

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio per tutti gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con la significativa eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, vista l'attuale formulazione dell'art. 233-bis, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dopo la modifica apportata dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, «*possono non predisporre il bilancio consolidato*»;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D. Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 D. Lgs. n. 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diverse indicazioni da parte della normativa, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. n. 118/2011.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività per la definizione dell'area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni ente deve realizzare per arrivare alla stesura del bilancio consolidato:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale, oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente da consolidare.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Questo Comune, alla data del 31/12/2020, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

Organismo Partecipato	Classificazione	% di possesso
Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno	Società controllata	98,70%
Melamangio S.p.A.	Società controllata	51%
Azienda Casa Emilia Romagna Acer Bologna	Società partecipata	2,90%
Lepida S.p.A.	Società partecipata	0,0015%
Società A.F.M. S.p.A.	Società partecipata	0,67%
Società Hera S.p.A.	Società partecipata	0,08738%
Banca Etica	Altro organismo	0,00008%
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Orientale	Altro organismo	Irrilevante
Ater – Associazione Teatrale Emilia Romagna	Altro organismo	Irrilevante

FASE 2: Individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile

Il secondo elenco viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del Decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO

Al fine di costruire il secondo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

1. Organismi strumentali

L'"organismo strumentale" rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia contabile (es. istituzioni comunali).

Il Comune di Casalecchio di Reno non possiede organismi strumentali

2. Enti strumentali

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici).

Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

Il Comune di Casalecchio di Reno non ha enti strumentali controllati.

2.2 Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D. Lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

Il Comune di Casalecchio di Reno non ha enti strumentali partecipati

3. Società

Per società si intendono gli enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nei quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

3.1 Società controllate

Società controllate	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L. CF. 02780831208 P.IVA 02780831208	98,70%	Patrimonio immobiliare – Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	Diretta
MELAMANGIO S.P.A CF. 02472281209 P.IVA 02472281209	51%	Gestione del servizio di ristorazione collettiva	Diretta

3.2 Società partecipate

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipate da questo Comune incluse nel GAP sono le seguenti:

Società partecipate	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
LEPIDA S.P.A. CF. 02770891204 P.IVA 02770891204	0,00150%	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e sistemi	Diretta
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA ACER BOLOGNA CF. 00322270372 P.IVA 00322270372	2,90000%	Gestione patrimonio immobiliare	Diretta

Gli enti e le società incluse nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune, che saranno oggetto di consolidamento nell'esercizio 2021 sono i seguenti:

Organismo partecipato	Sede e Capitale Sociale	Classificazione	Tipologia di partecipazione	Società in House	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% possesso diretto	% possesso complessivo	% di voti spettanti in assemblea ordinaria
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L. CF. 02780831208 P.IVA 02780831208	VIA DEI MILLE 9 40033 CASALECCHIO DI RENO BO C.S. € 21.276	SOCIETA' CONTROLLATA	DIRETTA	SI	SI	98,70000%	100,00000%	100,00000%
MELAMANGIO S.P.A CF. 02472281209 P.IVA 02472281209	CASALECCHIO DI RENO VIA GUIDO ROSSA 5/2 40033 BOLOGNA (BO) C.S. € 692.359	SOCIETA' CONTROLLATA	DIRETTA	NO	SI	51,00000%	100,00000%	100,00000%
LEPIDA S.P.A. CF. 02770891204 P.IVA 02770891204	VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 - 40128 BOLOGNA C.S. € 69.881.000	SOCIETA' PARTECIPATA	DIRETTA	SI	SI	0,00150%	0,00150%	0,00150%
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA ACER BOLOGNA CF. 00322270372 P.IVA 00322270372	PIAZZA DELLA RESISTENZA, 4 - 40122 BOLOGNA (BO) C.S. € 9.732.680	SOCIETA' PARTECIPATA	DIRETTA	SI	SI	2,90000%	2,90000%	2,90000%

Restano escluse dal GAP e dal consolidamento nell'esercizio 2021, le seguenti società partecipate, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetto:

Organismo partecipato	Classificazione	Motivo Esclusione
Società A.F.M S.P.A	SOCIETA' PARTECIPATA	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,67%)
Società Hera S.P.A.	SOCIETA' PARTECIPATA	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,08738%)
BANCA ETICA	ALTRO ORGANISMO	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,00008%)
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA ORIENTALE	ALTRO ORGANISMO	Irrilevante
ATER – ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA	ALTRO ORGANISMO	Irrilevante

FASE 3: Gruppo Bilancio Consolidato

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

“Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione."

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Si procederà all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune di Casalecchio di Reno ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

Organismo Partecipato	Classificazione	% di possesso
Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno	Società controllata	98,70%
Melamangio S.p.A.	Società controllata	51%
Azienda Casa Emilia Romagna Acer Bologna	Società partecipata	2,90%
Lepida S.p.A.	Società partecipata	0,0015%
Società A.F.M. S.p.A.	Società partecipata	0,67%
Società Hera S.p.A.	Società partecipata	0,08738%
Banca Etica	Altro organismo	0,00008%

Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Orientale	Altro organismo	Irrilevante
Ater – Associazione Teatrale Emilia Romagna	Altro organismo	Irrilevante

Al fine di stabilire il “Perimetro di Consolidamento” del Comune di Casalecchio di Reno la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2020, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultato come qui di seguito elencato:

	Comune di Casalecchio di Reno	Percentuale	Soglia
Totale Attivo	121.127.851,93	3	3.633.835,56
Patrimonio Netto	99.855.243,61	3	2.995.657,31
Ricavi Caratteristici	31.836.550,38	3	955.096,52

VALUTAZIONE DI IRRILEVANZA:

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. In ogni caso sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate emerge che **le società le quali rientrano nell’area di consolidamento per l’esercizio 2021 del Comune di Casalecchio di Reno sono:**

Organismo partecipato	Sede e Capitale Sociale	Classificazione	Tipologia di partecipazione	Società in House	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% possesso diretto	% possesso complessivo	% di voti spettanti in assemblea ordinaria
ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L. CF. 02780831208 P.IVA 02780831208	VIA DEI MILLE 9 40033 CASALECCHIO DI RENO BO C.S. € 21.276	SOCIETA' CONTROLLATA	DIRETTA	SI	SI	98,70000%	100,00000%	100,00000%
MELAMANGIO S.P.A CF. 02472281209 P.IVA 02472281209	CASALECCHIO DI RENO VIA GUIDO ROSSA 5/2 40033 BOLOGNA (BO) C.S. € 692.359	SOCIETA' CONTROLLATA	DIRETTA	NO	SI	51,00000%	100,00000%	100,00000%
LEPIDA S.P.A. CF. 02770891204 P.IVA 02770891204	VIA DELLA LIBERAZIONE, 15 - 40128 BOLOGNA C.S. € 69.881.000	SOCIETA' PARTECIPATA	DIRETTA	SI	SI	0,00150%	0,00150%	0,00150%
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA ACER BOLOGNA CF. 00322270372 P.IVA 00322270372	PIAZZA DELLA RESISTENZA, 4 - 40122 BOLOGNA (BO) C.S. € 9.732.680	SOCIETA' PARTECIPATA	DIRETTA	SI	SI	2,90000%	2,90000%	2,90000%

le società le quali non rientrano nell'area di consolidamento per l'esercizio 2021 del Comune di Casalecchio di Reno sono:

Organismo partecipato	Classificazione	Motivo Esclusione
Società A.F.M S.P.A	SOCIETA' PARTECIPATA	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,67%)
Società Hera S.P.A.	SOCIETA' PARTECIPATA	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,08738%)
BANCA ETICA	ALTRO ORGANISMO	Quota di partecipazione inferiore all'1% (0,00008%)
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA ORIENTALE	ALTRO ORGANISMO	Irrilevante
ATER – ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA	ALTRO ORGANISMO	Irrilevante